

**REGOLAMENTO (CEE) N. 588/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 7 marzo 1990**  
**che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 448/90 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, un'integrazione dev'essere concessa ai semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità quando il prezzo indicativo valido per una specie di seme è superiore al prezzo del mercato mondiale; che tali disposizioni sono attualmente applicabili soltanto ai semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che l'integrazione per i semi oleosi deve essere, in linea di massima, uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna 1989/1990 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1228/89 <sup>(7)</sup> e (CEE) n. 1229/89 <sup>(8)</sup> del Consiglio;

considerando che il regolamento n. 1228/89 ha fissato un prezzo indicativo dei semi di colza e di ravizzone « doppio zero »;

considerando che per le campagne di commercializzazione 1988/1989 e 1989/1990 il Consiglio non ha modificato la qualità tipo dei semi di girasole; che i coefficienti di equivalenza da applicare ai prezzi dei semi di girasole provenienti dai paesi terzi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2869/87 <sup>(9)</sup> della Commissione;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione dei grani di colza e ravizzone derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2625/89 della Commissione <sup>(10)</sup>;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione per i semi di girasole derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2957/89 della Commissione <sup>(11)</sup>;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1990/1991 per il colza e il ravizzone e la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti, l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per questa campagna ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo e le misure connesse, in particolare del regime dei quantitativi massimi garantiti, per la campagna 1990/1991 saranno conosciuti;

considerando che, a norma dell'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE, il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comunità è determinato sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli e che i corsi devono essere eventualmente adattati per tener conto di quelli dei prodotti concorrenti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera <sup>(12)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/82 <sup>(13)</sup>, tale luogo è stato fissato a Rotterdam; che, conformemente all'articolo 1 dello stesso regolamento, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato tenendo conto di tutte le offerte fatte sul mercato mondiale di cui la Commissione ha conoscenza nonché di tutti i corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale; che, conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 225/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi <sup>(14)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2869/87, devono essere esclusi le offerte ed i corsi che non si riferiscono a un carico che può essere effettuato nei trenta giorni successivi alla data di determinazione del prezzo del mercato mondiale; che devono essere altresì escluse le offerte ed i corsi che in base all'andamento dei prezzi in generale e alle informazioni disponibili permettono alla Commissione di ritenere che non siano rappre-

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 47 del 23. 2. 1990, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.

<sup>(7)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 20.

<sup>(8)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 22.

<sup>(9)</sup> GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 16.

<sup>(10)</sup> GU n. L 254 del 31. 8. 1989, pag. 9.

<sup>(11)</sup> GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 91.

<sup>(12)</sup> GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2195/67.

<sup>(13)</sup> GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6.

<sup>(14)</sup> GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.